

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

8.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1939-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **PACE BIAGIO**

INDICE

	Pag.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Disciplina delle Mostre d'arte antica. . .	87
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Protezione del patrimonio artistico, bibliografico e culturale della Nazione in caso di guerra	88

La riunione comincia alle 11.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali De Carli, Pagnani e Amato Orazio, quest'ultimo chiamato di recente a far parte della Commissione.

Constata che la Commissione è in numero legale.

GIOVANNINI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina delle Mostre d'arte antica. (459)

PRESIDENTE ricorda che nella precedente riunione era stata sospesa l'approvazione dell'articolo 4 del disegno di legge, perchè egli potesse rendersi interprete presso il Ministero dell'educazione nazionale del pensiero della Commissione sulle disposizioni dell'articolo stesso e illustrare le pro-

poste di emendamento che erano risultate dalla discussione.

Comunica che il Ministero mantiene il testo emendato del secondo comma dell'articolo, da lui già comunicato nella riunione precedente, ma, aderendo ai voti espressi dalla Commissione, accetta che le Mostre di carattere locale siano due, anzichè una, ogni anno, il che assicura anche una certa armonia tra queste e la Mostra annuale nazionale. Viceversa, il Ministero stesso non accoglie la più particolareggiata determinazione del carattere di tali Mostre, contenuta nell'emendamento del Relatore, camerata Michetti, e propone invece una nuova formulazione dell'ultimo comma, che sarebbe sostituito col seguente:

« Le relative domande dovranno pervenire al Ministro dell'educazione nazionale entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello in cui s'intende tenere la Mostra o Esposizione ».

In tal modo il nuovo articolo 4 resterebbe così formulato:

« Nell'interno del Regno non può essere tenuta ogni anno più di una Mostra o Esposizione nazionale con opere d'arte antica di proprietà dello Stato o di qualsiasi altro ente e istituto legalmente riconosciuto.

« Le Mostre a carattere locale possono essere autorizzate dal Ministro dell'educazione nazionale, in numero non maggiore di due ogni anno, soltanto nel caso che le opere da

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

esporre siano specialmente di proprietà dei privati o degli enti o istituti legalmente riconosciuti e si trovino in assoluta prevalenza nella città stessa dove la Mostra avrebbe sede.

« Le relative domande dovranno pervenire al Ministro dell'educazione nazionale entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello in cui s'intende tenere la Mostra o Esposizione ».

FANTECHI, riferendosi alla frase, secondo la quale le Mostre possono essere autorizzate dal Ministro « soltanto nel caso che le opere da esporre siano specialmente di proprietà dei privati o degli enti o istituti legalmente riconosciuti », chiede se anche lo Stato concorra con le proprie opere.

PRESIDENTE chiarisce che lo Stato darà anch'esso il suo contributo di opere, purchè queste non appartengano a raccolte esistenti fuori della sede della Mostra, e che la massa fondamentale delle opere da esporre deve essere di proprietà dei privati o degli enti o istituti legalmente riconosciuti. Per questo la dizione ministeriale dice: « specialmente ». Osserva, poi, che non può esservi dubbio che la disposizione della legge avrà una interpretazione illuminata da parte degli organi del Ministero, il quale desiderava soltanto avere nella legge un preciso e categorico riferimento al numero delle Mostre.

FANTECHI si dichiara soddisfatto.

BRASS, pur convenendo nelle osservazioni del Presidente, propone che al secondo comma, dove è detto che le opere da esporre debbono essere « specialmente » di proprietà dei privati o degli enti o istituti legalmente riconosciuti, si dica « prevalentemente » e che le parole « in assoluta prevalenza » siano sostituite dalle altre « in maggior parte ».

PRESIDENTE pone in votazione il testo definitivo dell'articolo 4 con gli emendamenti proposti o accettati dal Ministero e con quelli del Consigliere Brass.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Protezione del patrimonio artistico, bibliografico e culturale della Nazione in caso di guerra. (466)

GALLENi, *Relatore*, rileva che il primitivo testo del disegno di legge non era sufficientemente collegato con la legge sulla tutela delle cose artistiche e storiche, e che pertanto, d'accordo col Ministero, è stato predisposto un

nuovo testo, che assicura tale collegamento. Si trattava di salvaguardare in caso di guerra, conferendo gli opportuni poteri al Ministero dell'educazione nazionale, tutte le opere di un certo valore, di proprietà sia di enti, che di privati; e l'articolo 1 richiama infatti la legge fondamentale, per quello che si riferisce alla definizione delle opere da tutelare e per quel che riguarda le spese connesse a tale tutela, sia da parte degli enti o dei privati, che da parte dello Stato.

Crede, in proposito, che il Ministero dell'educazione nazionale si preoccupi che tali spese non superino la cifra che verrà stanziata nel suo bilancio, e ciò per desiderio del Ministero delle finanze.

Ritiene che possa essere accettato l'emendamento del camerata Goffi, perchè l'attuale titolo del disegno di legge sia sostituito con l'altro: « Protezione delle cose di interesse artistico o storico in caso di guerra ».

GOFFI ritiene superfluo illustrare il suo emendamento, ispirato agli stessi motivi che hanno determinato la nuova redazione dell'intero testo del disegno di legge.

Considera alquanto gravosa la disposizione che impone al possessore di un'opera d'arte le spese della tutela e della protezione esercitate dallo Stato in caso di guerra, mentre il suo diritto di proprietà è sostanzialmente limitato; ma conviene che sarebbe stato difficile adottare un'altra soluzione.

Ricorda che non da oggi il Ministero dell'educazione nazionale si è preoccupato del problema della protezione delle cose di interesse artistico e storico, al quale la Direzione generale delle antichità e belle arti ha dedicato studi accurati e un lavoro assiduo, anche con l'invio di funzionari dell'Amministrazione centrale nelle varie zone della Penisola.

Raccomanda che siano esaminati con benevolenza e presi in considerazione con una certa larghezza gli eventuali casi di privati i quali chiedano allo Stato di proteggere opere di loro proprietà, che abbiano interesse artistico e che tuttavia non siano notificate, secondo la legge fondamentale.

PRESIDENTE osserva che, sostanzialmente, i rimaneggiamenti del testo del disegno di legge sono di tecnica legislativa e non comprendono innovazioni profonde. È sembrato indispensabile mettere in relazione la dizione e quindi la perfetta interpretazione del disegno di legge con le disposizioni elaborate, con grande accuratezza e dottrina, nella legge fondamentale sulla protezione delle cose di interesse artistico. Non era, infatti, possibile che la legge generale defi-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nisse in un determinato modo gli oggetti per i quali il diritto di proprietà è limitato e che tale limitazione non fosse parimenti sancita in una circostanza che incide sulla partecipazione finanziaria del privato.

Comunica che il Ministero ha molto gradito questa forma di collaborazione della Commissione, che ha assicurato una più precisa e perspicua formulazione della legge.

Ritiene anch'egli che l'emendamento del Consigliere Goffi per la sostituzione del titolo del disegno di legge sia accettabile, in quanto la modificazione è in rapporto col contenuto e lo spirito della legge fondamentale.

CALZA BINI è favorevole alla proposta di modificazione del titolo della legge specialmente per il riferimento al patrimonio culturale che dovrebbe esser tutelato in caso di guerra e che, per la sua sostanza, sfugge a una valutazione materiale.

PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento Goffi per la sostituzione del titolo.

(È approvato).

Comunica che il Ministero delle finanze, d'accordo col Ministero dell'educazione nazionale, propone il seguente comma aggiuntivo all'articolo 1 del nuovo testo:

« Le eventuali spese a carico dello Stato non possono eccedere i limiti del fondo che sia stato all'uopo stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale ».

Chiarisce che nessuna preoccupazione deve esistere sulla efficacia dell'opera di protezione, perchè il fabbisogno accertato in seguito agli studi dei soprintendenti è stato accolto con compatibile larghezza.

Pone in votazione l'articolo con l'aggiunta.

(È approvato. Sono pure approvati gli altri articoli del disegno di legge).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 11.20.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Disciplina delle Mostre d'arte antica. (459)

ART. 1.

È vietato l'invio all'estero, per mostre o esposizioni, di opere d'arte antica e di manoscritti appartenenti allo Stato o a qualsiasi altro ente ed istituto legalmente riconosciuto.

La presente disposizione si applica anche agl'incunaboli della stampa e ai libri rari, dei quali si abbiano nelle biblioteche pubbliche meno di tre esemplari. Ove invece esistano più di tre esemplari, l'invio all'estero è subordinato all'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, secondo le modalità di cui al successivo articolo 2.

ART. 2.

Chiunque intenda inviare all'estero, per mostre o esposizioni, opere d'arte antica, manoscritti, incunaboli della stampa e libri rari, appartenenti a privati, deve ottenere l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.

Il Ministro può subordinare la propria autorizzazione a determinate condizioni e garanzie.

L'autorizzazione può essere negata dal Ministro in casi eccezionali, sentito il Consiglio Nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti.

ART. 3.

Per le opere, di cui è autorizzato l'invio all'estero per mostre o esposizioni, sarà rilasciata dagli uffici di esportazione di oggetti di antichità e di arte o dalle Regie soprintendenze bibliografiche la licenza di esportazione temporanea, previa determinazione del valore dell'opera in base alle norme in vigore.

Il Ministro per l'educazione nazionale, quando riconosca nella mostra o esposizione un'alta finalità culturale, può, di concerto con quello per le finanze, consentire l'esonero

dal deposito cauzionale di cui all'articolo 164 del regolamento approvato con il Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363.

ART. 4.

Nell'interno del Regno non può essere tenuta ogni anno più di una mostra o esposizione nazionale con opere d'arte antica di proprietà dello Stato o di qualsiasi altro ente ed istituto legalmente riconosciuto.

Le Mostre a carattere locale possono essere autorizzate dal Ministro dell'educazione nazionale, in numero non maggiore di due ogni anno, soltanto nel caso che le opere da esporre siano prevalentemente di proprietà dei privati o degli enti o istituti legalmente riconosciuti e si trovino in maggior parte nella città stessa dove la Mostra avrebbe sede.

Le relative domande dovranno pervenire al Ministro dell'educazione nazionale entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello in cui s'intende tenere la Mostra o Esposizione.

ART. 5.

Le mostre o esposizioni d'opere d'arte antica appartenenti a privati devono essere autorizzate dal Ministro per l'educazione nazionale.

ART. 6.

Nell'interno del Regno, i manoscritti, gli incunaboli della stampa e i libri rari potranno figurare soltanto in mostre che siano organizzate da biblioteche governative o da biblioteche di pubblici enti.

Tali mostre devono essere autorizzate dal Ministro per l'educazione nazionale, il quale potrà richiedere l'adozione di tutti quei mezzi di garanzia che valgano a tutelare la conservazione e l'incolumità delle opere esposte,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 7.

Nel caso in cui l'opera, della quale è stato autorizzato l'invio all'estero per mostre o esposizioni, non sia reimportata nel termine fissato con il decreto di autorizzazione, si applicano le disposizioni attualmente in vigore per i casi di mancata reimportazione di cose di interesse artistico o storico.

Detto termine può, su richiesta dell'interessato, essere prorogato, ma in ogni caso non può superare la durata della mostra o esposizione.

ART. 8.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle mostre o esposizioni di opere di artisti viventi o di opere la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni, nè alle mostre o esposizioni di carattere commerciale.

Protezione delle cose di interesse artistico o storico in caso di guerra. (466)

ART. 1.

In caso di guerra, il Ministro per l'educazione nazionale può adottare tutti i provvedimenti che ritenga opportuni per la conservazione delle cose di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1^o giugno 1939-XVII, n. 1089.

La presente disposizione si applica anche alle cose di proprietà privata che abbiano formato oggetto di notificazione a sensi degli articoli 2, 3 e 5 della citata legge.

Per le spese relative ai provvedimenti conservativi di cui al primo comma del presente articolo valgono le norme di cui agli articoli 16 e 17 della stessa legge 1^o giugno 1939-XVII, n. 1089.

Le eventuali spese a carico dello Stato non possono eccedere i limiti del fondo che sia stato all'uopo stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Educazione Nazionale.

ART. 2.

Quando si tratti di cose appartenenti ad enti ecclesiastici, il Ministro per l'educazione nazionale, nell'esercizio della facoltà di cui al precedente articolo, procederà, per quanto riguarda le esigenze del culto, d'accordo con l'autorità ecclesiastica.

ART. 3.

In caso di guerra, il Ministro per l'educazione nazionale può requisire temporaneamente gli immobili che riterrà idonei alla conservazione delle cose di cui all'articolo 1.

L'indennità dovuta sarà determinata da una Commissione composta dal Regio sovrintendente alle antichità, ai monumenti o alle gallerie competente, dall'ingegnere capo del Genio civile e dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale.

In caso di non accettazione delle indennità fissate dalla detta Commissione, l'indennità stessa viene fissata in base alle vigenti leggi sulla requisizione temporanea degli immobili per gravi ed urgenti necessità pubbliche.

ART. 4.

I lavori occorrenti agli immobili requisiti o a quelli assunti in locazione dallo Stato per la conservazione delle cose di cui all'articolo 1 sono eseguiti dal Ministero dei lavori pubblici.

Nulla è innovato al Regio decreto 18 maggio 1931-VI, n. 544.

ART. 5.

Con decreti del Ministro per le finanze, su proposta dei Ministri per l'educazione nazionale e per i lavori pubblici, saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le variazioni occorrenti per la esecuzione della presente legge.